GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — SABATO 12 APRILE — NUM. 89

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Con decreto in data dieci corrente, di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, fu approvato il riparto proposto dalla Commissione centrale pei danneggiati dal terremoto dell'isola d'Ischia dei sussidi erogati e da erogarsi a beneficio delle persone colpite dal disastro, nella somma complessiva di lire 917,723, e cioè quanto a lire 72,450 per spese di cura dei feriti; a lire 436,769 per sostentamento delle vedove; a lire 87,200 per quello dei vecchi ed inabili al lavoro; ed a lire 329,016 pel collocamento degli orfani.

Il Ministro si riserva di prendere ad esame il riparto che verrà presentato fra breve pei danni arrecati alle proprietà immobiliari e mobiliari.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2143** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 2 dicembre 1877, n. 4170 (Serie 2ª), con cui fu approvato lo statuto del Consorzio universitario di Torino;

Veduto il nuovo progetto di statuto, col quale vengono modificate alcune norme dello statuto precedente, intorno alla destinazione dei fondi consorziali ed alla procedura da tenersi per fissarla;

Veduto che il nuovo progetto riportò l'approvazione nelle forme legali dai due Corpi morali consociati, che sono la provincia ed il comune di Torino;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno e per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario di Torino, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai Ministri per gli affari dell'Interno e per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Lo statuto approvato col R. decreto 2 dicembre 1877, n. 4170 (Serie 2ª), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

STATUTO *del Consorzio universitario di Torino.*

1. È stabilito un Consorzio fra la provincia e il municipio di Torino, coll'intendimento di contribuire con ogni maniera di concorso materiale al lustro ed all'incremento degli Istituti universitari di Torino.

2. Due delegati del Consiglio provinciale, due delegati del Consiglio comunale, un delegato della R. Accademia

delle scienze e un delegato del Consiglio accademico — in unione al rettore dell'Università, che ne sarà il presidente — costituiscono la Commissione amministrativa del Consorzio.

3. I sei delegati sono eletti dai rispettivi Collegi nel loro seno, a maggioranza assoluta di suffragi. I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. La Commissione costituisce la rappresentanza del Consorzio rispetto al Governo, al Consiglio accademico, alle Amministrazioni delle Opere pie presso cui siano cliniche o Istituti universitari, e ai terzi.

5. La sede della Commissione è l'Università. Essa si raduna ad invito del presidente, il quale non può ricusare di convocarla ogni volta che il chieggano due delegati. Delibera a maggioranza di suffragi, coll'intervento almeno di quattro delegati.

6. La Commissione amministra i fondi del Consorzio ed eseguisce in quanto ai medesimi le deliberazioni prese dai Consigli provinciale e comunale, dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale.

7. Essa fa alla Deputazione provinciale e alla Giunta comunale le proposte che crede utili al fine per cui il Consorzio è stabilito — fra cui eventuali ispezioni nei locali degli stabilimenti di Opere pie ove si diano insegnamenti universitari — e prende gli opportuni accordi con le Amministrazioni delle medesime per il migliore andamento degli stessi insegnamenti.

8. La durata del Consorzio è obbligatoria per venticinque anni, a cominciare dal 1° gennaio 1878.

I Corpi morali che lo compongono tuttavia potranno sciogliersi dalle obbligazioni assunte col presente statuto:

1. Qualora fosse soppresso alcuno degli insegnamenti necessari a conservare all'Ateneo di Torino il lustro di uno dei primari centri di studi universitari in Italia;

2. Qualora fossero diminuiti o non usati per il fine cui sono destinati i fondi presentemente stanziati nel bilancio della Pubblica Istruzione per l'Università di Torino;

3. O quando per legge si imponessero alle provincie ed ai comuni alcune delle spese per titoli già designati dal Consorzio, questo può computare a scarico delle somme nuovamente domandate quelle che pel corrispondente titolo sono già inscritte nel suo bilancio preventivo.

9. Il contributo annuo del Consorzio, deliberato rispettivamente dai due Consigli, è di lire 50,000, metà a carico della provincia e metà a carico del municipio.

Ciascheduno dei due corpi morali potrà aumentare la sua quota, sia in un modo temporario, sia per la rimanente durata del Consorzio.

10. Il pagamento della quota si fa direttamente dalle Casse provinciale e comunale, dietro mandati del presidente della Commissione consorziale, nel tempo e nei modi stabiliti dal regolamento interno della medesima.

11. Il Consorzio è autorizzato a ricevere le adesioni e il concorso che successivamente venissero offerti e prestati, colle dovute garanzie, da altre Istituzioni o Corpi morali, o da privati che si proponessero, o temporaneamente o stabilmente, di contribuire al fine per cui esso è costituito.

12. Con i fondi consorziali sarà provveduto:

1. A fornire annui assegni ad incremento delle loro dotazioni governative per « strumenti, libri, reagenti e mezzi sperimentali d'ogni natura » per rendere di maggiore perfezione e vantaggio le ricerche, le esercitazioni, le lezioni pratiche negli stabilimenti, nelle scuole e nelle cliniche della Facoltà medico-chirurgica, della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali; nella Scuola di applicazione per gli ingegneri al Valentino, nella Scuola superiore di medicina veterinaria e nella Scuola di farmacia.

2. A provvedere ad Istituti di esercitazione ed a « scuole di magistero, destinate al maggiore incremento della Facoltà di giurisprudenza e della Facoltà di filosofia e lettere. »

3. A mantenere, entro la somma di lire 4800, alle cliniche chirurgiche nello spedale di San Giovanni, 24 letti, oltre i 24 assegnati attualmente tra uomini e donne a quelle stesse cliniche chirurgiche.

4. « A fornire assegni per concorrere al mantenimento delle altre cliniche universitarie. »

13. La designazione dei vari titoli di spesa in cui verrà erogato il contributo annuo del Consorzio si farà dalla Commissione coll'approvazione del Ministero di Pubblica Istruzione « sulla proposta dei direttori degli Istituti scientifici contemplati nel presente statuto. »

La Commissione presenterà all'approvazione della Deputazione provinciale e della Giunta comunale il suo bilancio preventivo. Presenterà pure il conto consuntivo annuale al più tardi entro marzo dell'anno immediatamente successivo. Esso sarà comunicato al Ministero e stampato.

14. Per la formazione del bilancio preventivo annuale si richiederà almeno la presenza di cinque delegati, i quali lo sottoscriveranno insieme al presidente della Commissione.

Articoli transitorii.

1. Come il presente statuto sia approvato per Regio decreto, il Consorzio mette a disposizione della Commissione amministrativa consorziale, per una volta sola, la somma di lire 54,720, onde essa le converta a fornire strumenti, congegni e mezzi sperimentali al laboratorio di terapeutica sperimentale (lire 15,000), al laboratorio di fisiologia (lire 15,000), alla clinica medica (lire 6000), alla clinica ostetrica (lire 1220), alla patologia generale (lire 3500), alla medicina legale e igiene (lire 3000), all'anatomia normale e patologica (lire 3000), alla Scuola di fisica (lire 7000), alla Scuola di patologia generale e anatomia patologica della Scuola superiore di medicina veterinaria (lire 1000).

2. Il Consorzio inoltre, per una volta sola e senza impegnarsi minimamente in alcun'altra maggiore spesa imprevista nel corso delle opere da ultimarsi, applica in via straordinaria la somma di lire 21,000 per i seguenti oggetti:

1. Riforme da introdursi nel locale del sifilicomio maschile (lire 4000);
2. Ampliazione della Scuola e clinica ostetrica (lire 4000);
3. Ampliazione della Scuola di fisica (lire 3000);
4. Riattamento del museo di materia (lire 10,000).

I titoli di queste spese straordinarie saranno indicate nel conto consuntivo dell'anno accademico 1877-1878.

3. La Deputazione provinciale e la Giunta municipale continueranno gli studi opportuni e condurranno a compimento col Governo le pratiche meglio proficue ed i necessari accordi finanziari per l'ampliazione della Scuola di anatomia, per convenevoli locali per le cliniche chirurgiche e per la Scuola e i laboratori dell'Istituto di fisica-chimica.

4. Per l'anno universitario 1877-1878 la Commissione consorziale, nella distribuzione delle dotazioni annue per ciaschedun insegnamento, si atterrà possibilmente alle indicazioni dell'allegato *B* del rapporto della « Commissione provinciale e comunale per provvedimenti a favore della R. Università, » riservato l'assegno di lire 10,000 per la Facoltà di giurisprudenza e di filosofia e lettere come all'art. 12 del presente statuto, e lire 4800 per i 24 letti aggiunti alle cliniche chirurgiche.

5. La Commissione amministrativa consorziale, prima di ogni altra deliberazione, darà mano alla compilazione del suo regolamento interno da comunicarsi al Ministero dell'Istruzione Pubblica, e da aver vigore dietro l'approvazione della Deputazione provinciale e della Giunta comunale.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
DEPRETIS.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Il Numero **2092** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Bornato per la sua separazione dalla sezione elettorale di Passirano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Bornato ha 121 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bornato è separato dalla sezione elettorale di Passirano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2093** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Zone per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sale Marasino, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Zone ha 115 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Zone è separato dalla sezione elettorale di Sale Marasino, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2094** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Cerveno per la sua separazione dalla sezione elettorale di Losine, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Cerveno ha 152 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cerveno è separato dalla sezione elettorale di Losine, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli* SAVELLI.

Il Numero **2096** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Sant'Arpino per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sant'Antimo, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sant'Arpino ha 126 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Arpino è separato dalla sezione elettorale di Sant'Antimo, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2149** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Nughedu di San Nicolò per la sua separazione dalla sezione elettorale di Ozieri, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Nughedu di San Nicolò ha 159 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nughedu di San Nicolò è separato dalla sezione elettorale di Ozieri, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della Guerra e della Marina.

I Ministri della Guerra e della Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

A. DEL SANTO.

Statuto.

Art. 1. L'Associazione Italiana della Croce Rossa, per il soccorso ai malati e feriti in guerra, è costituita sulle basi convenute nella Conferenza internazionale di Ginevra dei 26-29 ottobre 1863.

Art. 2. È posta sotto l'alto protettorato delle LL. MM. il Re e la Regina.

Art. 3. L'Associazione Italiana della Croce Rossa è sottoposta alla tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina, a norma della legge 30 maggio 1882, numero 768 (Serie 3ª).

Art. 4. In forza della stessa legge 30 maggio 1882 è investita dal R. Governo del privilegio dei distintivi e titoli previsti dall'art. 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864, con la riserva da parte del R. Governo per ciò che riguarda il secondo comma dell'art. 7 della citata convenzione.

L'emblema dell'Associazione è la Croce Rossa in campo bianco, la Croce ha le proporzioni che risultano da cinque quadrati eguali disposti in forma di Croce.

Sulla bandiera e sul bracciale la Croce Rossa è in campo libero. Sul materiale l'emblema è inscritto in un circolo che circoscrive il campo bianco, e gli angoli della Croce Rossa non devono toccare il bordo del circolo.

Art. 5. La bandiera ed il bracciale della Croce Rossa, essendo segni di neutralità, non potranno essere usati in pubblico in nessuna occasione durante il tempo di pace.

Il Comitato centrale designerà caso per caso ed autorizzerà l'uso della bandiera per le Esposizioni o servizi speciali di manovre.

In tempo di mobilitazione l'uso dei distintivi della Croce Rossa sarà regolato da speciali disposizioni dei Ministri della Guerra e della Marina date di concerto col presidente dell'Associazione.

Art. 6. L'intestazione degli atti di tutti i Comitati dell'Associazione sarà costituita dalle parole: *Croce Rossa Italiana.*

Art. 7. L'Associazione si estende a tutto il Regno, e si divide in gruppi di soci, i quali possono essere rappresentati localmente da Sottocomitati locali, Sottocomitati di sezione e Sottocomitati comunali nella forma e modo che verrà stabilito dal regolamento organico, e previa autorizzazione del Comitato centrale.

Il Comitato centrale stabilirà le circoscrizioni della Croce Rossa, e queste dovranno corrispondere alle circoscrizioni territoriali militari, costituendo in ciascuna di esse un Sottocomitato regionale di circoscrizione.

Una sezione del Comitato centrale funzionerà da Sottocomitato regionale per la circoscrizione di Roma, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento organico.

Per le città che sono capoluogo di dipartimento marittimo, per le isole e per le colonie, il regolamento potrà stabilire norme organiche speciali.

Art. 8. Il Comitato centrale potrà, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, interessare i Regi Consolati, stabiliti in località nelle quali siavi un considerevole numero di connazionali, ad adoperarsi per la costituzione di rappresentanze della Croce Rossa Italiana presso i connazionali stessi.

Art. 9. L'Associazione si compone di soci dell'uno e dell'altro sesso.

I soci si dividono in:

Soci onorari;

Soci perpetui, soscrittori di un contributo, in azioni da lire 100 ciascuna, ed a fondo perduto;

Soci temporanei, soscrittori di un contributo, in azioni da lire 5 annue, per un tempo non minore di tre anni, e duraturo di tre in tre anni, se non disdetto tre mesi prima della scadenza.

Il titolo di presidente o socio onorario dell'Associazione Italiana non può essere conferito che a maggioranza assoluta di voti dal Comitato centrale.

I Sottocomitati possono conferire eguali titoli, ma riferibili solamente al proprio Sottocomitato, e con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10. Per raggiungere il suo scopo la Croce Rossa compie la missione di raccogliere offerte, organizzare i soccorsi in tutto il Regno per mezzo di Sottocomitati locali, preparare il materiale ed i quadri del personale sanitario, ed unificare le forze della carità nazionale per l'assistenza in tempo di guerra dei malati e feriti presso le armate di terra e di mare.

Art. 11. L'Associazione è rappresentata dal Comitato centrale residente in Roma, a norma della legge 30 maggio 1882, n. 768 (Serie 3ª).

Al Comitato centrale appartiene la direzione generale dell'Associazione, a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra 1863.

Art. 12. Il Comitato centrale si compone del presidente dell'Associazione;

Di n. 25 consiglieri nominati dall'assemblea generale dei soci di tutta l'Associazione Italiana presenti in Roma;

Dei rappresentanti di tutti i Sottocomitati di circoscrizione;

Del delegato del Ministro della Guerra;

Del delegato del Ministro della Marina;

Del delegato del Ministro dell'Interno;

Del delegato del Ministro degli Esteri.

I 25 consiglieri rimangono in carica 5 anni. Ogni anno se ne rinnova il quinto per estrazione fino a che non giunga il turno stabilito dalla data di elezione. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Art. 13. Il presidente dell'Associazione è nominato da S. M. il Re sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina.

Il presidente ha l'alta direzione e sorveglia l'indirizzo generale della Istituzione.

In tempo di pace dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In tempo di guerra nazionale e nel momento stesso dell'ordine di mobilitazione dell'esercito, il presidente assume tutti i poteri del Comitato centrale e del Consiglio direttivo, diventando l'unico rappresentante di tutta l'Associazione, di fronte al Governo, ai Ministri della Guerra e della Marina, al Comitato internazionale di Ginevra ed ai comitati esteri.

Il presidente, d'accordo col Ministro della Guerra, nomina il suo rappresentante presso l'Intendenza generale dell'esercito ed i commissari delegati della Croce Rossa presso le Intendenze d'armata, e d'accordo col Ministro della Marina presso la flotta.

Art. 14. Il Comitato centrale esercita la sua missione per mezzo di un Consiglio direttivo da esso eletto a schede segrete, e che si comporrà di:

Quattro vicepresidenti;

Sei consiglieri.

Alle sedute del Consiglio saranno invitati ad assistere i delegati dei Ministri della Guerra, della Marina, dell'Interno e degli Esteri.

Gli eletti del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni. Ogni anno se ne rinnoverà il quinto. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina il segretario generale dell'Associazione, al quale è affidata la direzione degli uffici e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, del quale può essere membro effettivo.

Art. 15. L'assemblea generale dei soci di tutto il Regno sarà convocata dal presidente dell'Associazione, sulla proposta del Consiglio direttivo, per lo meno una volta ogni anno, per udire il resoconto morale economico, approvare il bilancio consuntivo ed eleggere i nuovi consiglieri.

L'assemblea generale sarà egualmente convocata per udire il resoconto dell'operato della Croce Rossa al fine di ogni guerra alla quale essa abbia preso parte attiva.

La convocazione dei soci sarà fatta per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* almeno 10 giorni prima.

La ricevuta di versamento della quota annuale vale come tessera nominale ai soci non inscritti nell'albo del Comitato centrale per essere ammessi alle assemblee generali.

Art. 16. Il bilancio preventivo di prima previsione redatto per cura del Consiglio direttivo, sarà presentato nella seconda metà di novembre al Comitato, e nella prima metà del mese di dicembre ai Ministri della Guerra e della Marina per l'approvazione.

Il bilancio preventivo di definitiva previsione sarà presentato al Comitato centrale nella prima metà di aprile insieme al bilancio consuntivo; e l'uno e l'altro ai Ministri della Guerra e della Marina nella seconda metà di aprile.

Le variazioni sui bilanci, che fossero richieste dall'autorità tutoria, sono di competenza assoluta del Consiglio direttivo.

Art. 17. Le adunanze del Consiglio e le assemblee generali sono sempre legali, e valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti, eccettuati i casi preveduti dal presente statuto.

Per le adunanze del Comitato è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni purchè il numero degli intervenuti sia almeno di tre.

Art. 18. Potranno esser ammessi a far parte dell'Associazione, ed assimilati ai Sottocomitati locali, di cui all'articolo 7, le Istituzioni legalmente costituite, aventi speciale ordinamento a scopo di carità, qualora si trovino in condizioni ed abbiano facoltà di poter disporre di mezzi propri a favore dell'Associazione, che rendano loro possibile di prestare il proprio efficace concorso al conseguimento degli scopi che sono nella missione della Croce Rossa, e si obblighino a fornire all'evenienza sussidio di persone, atte alla cura ed assistenza dei malati e feriti, ed al disimpegno degli altri uffici alla Croce Rossa incombenti in tempo di guerra.

L'ammissione di tali Istituzioni a far parte dell'Associazione della Croce Rossa, non potrà aver luogo se non col concorso dei Ministri della Guerra e della Marina, ed in base a convenute norme da questi approvate; sentito all'uopo il Ministro dell'Interno, sì come quello che tiene l'alta tutela e sorveglianza delle Opere pie.

Art. 19. L'azione morale e materiale del Comitato centrale, dentro i limiti delle sue risorse economiche, è obbligatoria anche in caso di guerra tra nazioni estere, quando ne sia richiesta dai Comitati centrali di Associazioni costituite sulle basi stabilite dalla Conferenza internazionale di Ginevra del 1863, e consentita dall'autorità tutoria e dai governi di Stati belligeranti, i quali abbiano aderito alla convenzione internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864.

Art. 20. Il regolamento organico e quello per il tempo di guerra dovranno essere approvati dai Ministri della Guerra e della Marina. Quello per il tempo di guerra andrà in vigore con la data stessa della mobilitazione dello esercito per tutta la durata della guerra, ed avrà forza anche se per esso venissero modificate le disposizioni statutarie.

I detti regolamenti prescriveranno il modo di azione dei Sottocomitati in tempo di pace come in tempo di guerra, di maniera che sia pienamente garantita la responsabilità del Comitato centrale e dell'intiera Associazione verso lo Stato e di fronte al diritto internazionale. Qualunque atto che compromettesse questa responsabilità sarà disconfessato dal Comitato centrale.

Art. 21. Ai Sottocomitati sarà riservata la propria autonomia amministrativa, in quanto non si opponga alle disposizioni del presente statuto ed al regolamento organico, per ciò che riguarda la loro costituzione interna ed amministrazione del capitale, soprattutto per quello proveniente da lasciti, legati ed eredità locali.

Il Comitato centrale stabilirà però il numero dei componenti i Sottocomitati regionali di circoscrizioni, la loro gerarchia, la tenuta dei libri amministrativi, ed il modo di fare i bilanci e resoconti, conforme alle esigenze dell'amministrazione centrale, della quale essi sono una diretta emanazione.

Il regolamento organico stabilirà quali rappresentanze dovranno far parte dei Sottocomitati regionali di circoscrizione, e ne indicherà le funzioni.

Art. 22. I capitali in denaro e in materiali, raccolti in qualsiasi maniera o provenienti da risparmi, da lasciti o donazioni, accumulati presso tutti e ciascuno dei Sottocomitati dell'Associazione, sono di assoluta proprietà della Croce Rossa Italiana, formano il patrimonio di tutta l'Associazione, e non potranno essere spesi che per l'unico scopo del soccorso ai malati e feriti in guerra.

L'acquisto di materiali di soccorso e l'ordinamento del servizio dovrà conformarsi alle norme approvate dal Comitato centrale, che ha facoltà di ordinare l'uno e l'altro nella misura e nel modo richiesto dalle circostanze.

Il capitale in materiali potrà, in caso di prevedibile mobilitazione dell'esercito, essere accentrato secondo le disposizioni del Comitato centrale.

Art. 23. Il rinvestimento dei capitali, come dei sopravanzi, presso il Comitato centrale e presso ciascun Sottocomitato regionale di circoscrizione, è fissato ogni anno nel bilancio preventivo.

Art. 24. Ai Corpi morali ed alle istituzioni di cui tratta l'articolo 18 non è permesso far questue, raccogliere offerte o ricorrere in altro modo alla beneficenza privata o pubblica per provvedere alle spese pel concorso che prestano alla Croce Rossa, dovendo sovvenire alle spese stesse unicamente con i propri mezzi.

Art. 25. Qualunque modificazione al presente statuto fosse proposta dal Consiglio o da 15 soci, dovrà essere, per effetto della legge 30 maggio 1882, n. 768 (Serie 3ª), sottoposta all'approvazione dei Ministri della Guerra e della Marina e deliberata dal Comitato centrale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 26. Tutte le disposizioni contrarie al presente statuto che fossero contenute negli antichi statuti e regolamenti del Comitato centrale, non che in quelli di tutti i Comitati italiani della Croce Rossa, sono abrogati.

Articolo transitorio.

a) Le elezioni saranno indette entro i sei mesi dalla data dell'approvazione del presente statuto.

b) All'atto della convocazione dell'assemblea generale dei soci di tutto il Regno, cessano i poteri dell'attuale Comitato centrale. Il Consiglio direttivo rimarrà intanto in ufficio per compiere gli atti di necessaria amministrazione.

c) Per le rappresentanze dei Sottocomitati regionali di circoscrizione e per le delegazioni dei Ministri si attenderà la costituzione dei primi e la nomina delle seconde, ma il nuovo Comitato entrerà legalmente in funzione, nominando il proprio Consiglio direttivo, subito dopo l'elezione dei 25 consiglieri.

Approvato dal Consiglio direttivo nell'adunanza del 12 dicembre 1883.

Per il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana:

Il Presidente
E. GUICCIARDI.

Il Segretario Generale
V. MAGGIORANI.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della Guerra
FERRERO.

Il Ministro della Marina
DEL SANTO.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Reale del 13 marzo 1884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile corrente, n. 87, che costituisce il Consiglio dell'industria e del commercio per l'anno 1884, è incorso l'errore di aver chiamato il commissario onorevole avv. Picardi, deputato al Parlamento, col nome di *Francesco*, in luogo di porre il suo vero nome, che è *Vincenzo*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Con decreto Ministeriale d'oggi è stabilito che gli esami di ammissione agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, indetti col precedente decreto Ministeriale 9 febbraio scorso, avranno luogo in Roma a cominciare dal giorno 30 aprile corrente.

I concorrenti agli esami dovranno il giorno 29 corrente presentarsi in questo Ministero, ove sarà loro indicato il locale designato per gli esami stessi e l'ora in cui avranno principio.

L'ammissione sarà notificata ai singoli concorrenti dalla Prefettura, per mezzo della quale la loro istanza fu trasmessa al Ministero.

Roma, 9 aprile 1884.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
VAZIO.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In forza di contratto datato da Berlino il 21 novembre 1883, e registrato in Milano il 24 marzo 1884, n. 2482, vol. 286, fog. 168, Atti privati, il signor Capitaine Emil della medesima città di Berlino, ha ceduto e trasferito al signor Zimmer Conrad, di Francoforte, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale pel trovato portante il titolo: *Procédé de brassage et disposition permettant un travail continu*; quale attestato venne a lui Capitaine rilasciato sotto la data del 23 maggio 1883, vol. XXX, n. 437, per la durata di un anno, a decorrere dal 31 marzo 1883.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato il 28 marzo 1884 alla Prefettura di Milano e successivamente registrato all'ufficio delle privative industriali annesso a questo Regio Museo, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Torino, addì 4 aprile 1884.

Dal R. Museo Industriale Italiano,

Il Direttore: G. BERRUTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Anatomia normale, generale e descrittiva *nella R. Università di Genova.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Anatomia normale, generale e descrittiva* nella R. Università di Genova, colle norme prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1882, e modificato con R. decreto 27 maggio 1883, n. 1364.

Le domande ed i documenti indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 luglio 1884.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 22 marzo 1884.

Il Direttore capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

2

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Esami dei volontari demaniali per il passaggio ad impiego retribuito e degli aspiranti per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente.

Il Direttore Generale del Demanio e delle tasse sugli affari

Visti i Reali Decreti 10 aprile 1870, n. 5646, e 23 dicembre 1876, n. 3559,

Determina:

Nei giorni 6 e seguenti del mese di ottobre 1884 avranno luogo, presso le Intendenze designate nell'elenco annesso al presente decreto, gli esami per il passaggio ad impiego retribuito dei volontari demaniali nominati anteriormente al 1° novembre 1882, e quelli degli aspiranti per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente.

Gli esami consisteranno nella risoluzione in iscritto di appositi temi sulle materie seguenti:

A) Legge di registro — Tasse contrattuali.

B) Idem — Tasse di successione.

C) Idem — Tasse giudiziali.

D) Legge sulle tasse di bollo.

E) Legge sulle tasse di negoziazione, o sulle tasse di manomorta, o su quelle ipotecarie, o sulle società ed assicurazioni, ovvero sulle concessioni governative.

F) Questioni di Demanio, o quesiti legali relativi.

G) Manutenzione degli uffizi contabili demaniali.

H) Leggi e regolamenti concernenti l'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari e la contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti agli esami per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente dovranno altresì risolvere un tema sui primi rudimenti del diritto e della procedura civile.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere scritte sopra carta bollata da una lira, ed essere presentate non più tardi del 31 luglio prossimo venturo all'Intendenza di finanza della provincia alla quale appartengono gli aspiranti, corredate dai seguenti documenti:

Per i volontari demaniali:

a) Il decreto di nomina a volontario demaniale;

b) Il certificato dell'Intendenza comprovante che il candidato durante il suo tirocinio ha dato prove di subordinazione, di intelligenza e di solerzia nell'adempimento dei suoi doveri;

c) La prova di avere prestata la malleveria prescritta dall'articolo 35 del R. decreto 17 luglio 1862, n. 760.

Per gli aspiranti alla carriera di commesso gerente:

a) L'atto di nascita dal quale consti che l'aspirante ha raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;

b) Certificato di cittadinanza italiana e certificati di buona condotta rilasciati dal sindaco;

c) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria del luogo di nascita;

d) Certificato medico di sana costituzione fisica;

e) Licenza ginnasiale.

Roma, 24 marzo 1884.

Il Direttore Generale: Tesio.

Elenco *delle Intendenze di finanza presso le quali avranno luogo gli esami.*

1. Bari per le provincie di Bari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce e Teramo.
2. Bologna per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia.
3. Cagliari per le provincie di Cagliari e Sassari.
4. Firenze per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena.
5. Milano per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
6. Napoli per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Potenza e Salerno.
7. Palermo per le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.
8. Roma per le provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Macerata, Perugia e Roma.
9. Torino per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio e Torino.
10. Venezia per le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

S. M., *in udienza 27 gennaio e 16, 20 e 30 marzo p.p., sulla proposta del Ministro della Marina, ha concesso la* Medaglia d'argento al valor di marina *ai seguenti individui, che si distinsero nel soccorrere, con rischio della vita, persone pericolanti in mare:*

Penna Pasquale e
Ceci Vincenzo, marinai mercantili, per soccorsi all'equipaggio del brigantino nazionale *Pompeo*, naufragato il 14 settembre 1883 a Catona (Reggio di Calabria).

Giuffrè Gaetano di Salvatore, marinaro autorizzato, per soccorsi alla goletta *Rosina*, che corse pericolo di naufragare nelle acque di Salina il 26 dicembre 1883.

Cicalese Ferdinando, guardia di finanza, e
Martinelli Vito, carabiniere Reale, per soccorsi ad un marinaro che nella notte dal 4 al 5 dicembre 1883, durante l'imperversare di un temporale, era caduto nel porto di Pozzuoli.

Carbone Giuseppe, brigadiere di finanza, per soccorsi all'equipaggio della tartana *Partenope*, naufragata a Porto Palo di Menfi il 18 febbraio 1884.

Il Ministro della Marina, in seguito ad autorizzazione di S. M., avuta nelle udienze 7 febbraio, 16, 20 e 30 marzo 1884, ha concesso la Menzione onorevole al valor di marina *ai seguenti individui, che si distinsero nel soccorrere persone pericolanti in mare:*

Barresi Letterio, brigadiere di finanza, e
Ragone Vincenzo, marinaro, per soccorsi prestati durante il fortunale del 10 e 11 dicembre 1883 al brigantino-goletta *Nuovo Achille*, e ad altri bastimenti che stavano per naufragare nel porto di Salerno.

Puglisi Gaetano,
Giuffrè Natale e
Bonanno Antonio, marinari, per soccorsi alla tartana *Rosina*, che il 26 dicembre 1883 corse pericolo di naufragare nelle acque di Salina.

Martello Rocco, padrone, per soccorsi all'equipaggio del brigantino ellenico *Annetta*, che la sera dell'11 dicembre 1883 corse pericolo di naufragare a Scilla.

Longo Biagio, padrone, per soccorsi all'equipaggio della bilancella *Santa Maria a Mare*, naufragata nella notte dal 4 al 5 dicembre 1883, nel porto di Pozzuoli.

Gerardi Ignazio e
Majorana Giuseppe, guardie di finanza, per soccorsi all'equipaggio della tartana *Partenope*, naufragata nelle acque di Porto Palo di Menfi il 18 febbraio 1884.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data del 20 marzo 1884:

Montessori cav. Alessandro, ispettore di 3ª classe nel personale della Delegazione governativa presso la Regia, nominato segretario di 1ª classe nel Ministero delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio 1884;

Banchiero cav. Giovanni, id. id. id. id., id. segretario di 2ª classe, id. id.;

Sapelli cav. Andrea, id. id. id. id., id. id. id. id.;
Gonzales cav. Enrico, id. id. id. id., id. id. id. id.;
Sandri cav. ing. Roberto, direttore di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. ispettore dei tabacchi di 1ª cl. con effetto dal 1° aprile 1884;
Campiglis cav. Pietro, ispettore perito di 2ª classe nell'Amministrazione centrale della Regia dei tabacchi, id. ispettore dei tabacchi di 3ª classe, id.;
Bignami cav. Cesare, id. id. di 1ª classe id. id., id. id. id. di 1ª classe, con effetto dal 1° gennaio 1884;
Taberna comm. Carlo Alberto, direttore capo d'ufficio nel personale della Delegazione governativa presso la Regia dei tabacchi, id. id id. id.;
Cappa cav. Luigi, ispettore capo id. id. id., id. id. id. di 2ª classe, id.;
Bernardi cav. Giuseppe, ispettore perito di 2ª classe id. id. id., id. id. id. id.;
Crivelli cav. Clemente ragioniere id., id. id., id. id. id. di 3ª classe, id.;
Casali cav. dott. Pietro, ispettore perito di 3ª classe nella Amministrazione centrale della Regia dei tabacchi, id. id. id. id.;
Barbero cav. Carlo, ispettore di 2ª cl. nel personale della Delegazione governativa presso la Regia dei tabacchi, id. id. id. di 4ª classe, id.;
Stelluti Cesi cav. Giuseppe, id. id. id. id., id. id. id. id.;
Giungi Pericle, caposezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale della Regia dei tabacchi, id. id. id. id., reggente, id.

Con decreti in data dal 9 al 24 marzo 1884:

Gizzi Pellegrino, magazziniere di vendita dei generi di privativa, dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione;
Beauregard Antonio, vicesegretario di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, accettate le dimissioni dall'impiego;
Bertoncelli Domenico, ufficiale d'ordine di 2ª classe nella Intendenza di Vicenza, trasferito presso quella di Udine;
Castronari dott. Luigi, segretario di 2ª classe id. di Ancona, collocato in aspettativa per motivi di salute;
Fernando Maria Bianchi, agente di 1ª classe, 1ª categoria, nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, nominato ispettore di 2ª classe nella medesima;
Da Vià Gio. Battista, agente delle imposte dirette e del catasto di 2ª classe, 1ª categoria, collocato in aspettativa per motivi di salute;
Bucameli Oreste, commesso di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata;
Cattaneo cav. Tito, 1° ragioniere di 1ª classe nell'Intendenza di Pesaro, id. id. per comprovati motivi di salute;
Caviglia Giuseppe, controllore di Tesoreria di 3ª classe, già segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze, è nominato segretario di ragioneria di 2ª classe nelle medesime, e destinato ad esercitare le sue funzioni presso quella di Parma;
Caristo cav. Giovanni, primo ragioniere di 1ª classe nella Intendenza di Vicenza, attualmente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, è destituito dall'impiego;
Zen Marc'Antonio, vicesegretario di ragioneria di 2ª classe id. id. id. id., id., con perdita dell'eventuale suo diritto a pensione, in conformità del parere emesso il 27 gennaio p. p. dalla Commissione di cui all'art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731;
Scotti Cesare, ricevitore del registro, sospeso a tempo indeterminato dall'aggio e dalle funzioni, è dispensato dall'impiego;
Cristaldi Raffaele, id. id. id. id., id. id.;
Falletti Luigi Siro, id. id., collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di salute;
Lamedica Antonio, id. id., id. id. per motivi di famiglia;
Masi Tommaso, già ricevitore del registro, nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe nella Intendenza di Sassari;
Parise dottor Eugenio, vicesegretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato segretario di 2ª classe in quella di Cosenza, per merito d'esame;
Assanti Ernesto, commesso di 4ª classe nella Amministrazione del dazio consumo di Napoli, id. ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Intendenza di Napoli;
Balboni Giovanni, vicesegretario di ragioneria di 3ª classe nell'Intendenza di Ferrara, trasferito presso quella di Chieti;
Binda Temistocle, id. id. id. di Chieti, id. id. di Ferrara;
Pirola ing. Luigi, direttore di 2ª classe nelle saline, promosso alla 1ª;
Pizzo ing. Vincenzo, ispettore di 2ª classe nel corpo delle guardie di finanza, nominato direttore di 2ª classe nelle saline.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 21 febbraio 1884:

Vincenti dott. Pasquale, medico supplente di lazzaretto, accordatogli il massimo dello stipendio assegnato al suo grado, portandolo così a lire 1800 annue.

Con R. decreto del 2 marzo 1884:

Cimato Michele, sottotenente di vascello, accordategli le volontarie dimissioni dal R. servizio.

Con RR. decreti delli 6, 9, 13 e 16 marzo 1884:

Sandri comm. Antonio, contrammiraglio, nominato direttore generale del R. Arsenale del terzo dipartimento marittimo;
Pilo Manca cav. Tommaso, capitano di fregata, esonerato dalla carica di direttore delle armi portatili, e nominato direttore di artiglieria e torpedini ed armi portatili del terzo dipartimento marittimo;
Amoroso Antonio, sottocapo macchinista, promosso capo-macchinista di 2ª classe;
Tenco Federico e Ricci Gio. Battista, macchinisti di 1ª cl. nel Corpo Reale equipaggi, nominati sottocapi macchinisti nel corpo del genio navale (ufficiali macchinisti);
Mendini cav. Francesco, medico capo di 2ª classe, promosso medico capo di 1ª classe;
D'Angelo cav. Giuseppe, medico di 1ª classe, promosso medico capo di 2ª classe;
Sbarra Giovanni, medico di 2ª classe, promosso medico di 1ª classe;
Giardina cav. Leopoldo, commissario di 1ª classe, promosso commissario capo di 2ª classe;
Gastaldi Cesare, commissario di 2ª classe, promosso commissario di 1ª classe;
Consalvo Luigi, allievo commissario, promosso commissario di 2ª classe;
Altieri Giuseppe, capotecnico di 1ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio, in seguito a sua domanda;
De Amezaga cav. Carlo, capitano di fregata, promosso capitano di vascello;
Chigi cav. Francesco, capitano di corvetta, id. capitano di fregata;
Profumo cav. Francesco, tenente di vascello, id. capitano di corvetta;
Verde Felice, sottotenente di vascello, id. tenente di vascello;
Grassi Nicola, professore aggiunto di scienze di 2ª classe nel corpo insegnante della R. Accademia navale, promosso professore aggiunto di 1ª classe;
Vico Luigi, allievo commissario, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Maggio Raffaele, sottocapo macchinista, id. id. id.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con decreti Ministeriali del 7 marzo 1884 vennero approvate le seguenti disposizioni fatte dal Consiglio notarile di Catania nel personale subalterno di quell'Archivio notarile distrettuale:

Malerba Carlo, copista, con lo stipendio di lire 800, nominato sottoarchivista, con l'annuo stipendio di lire 900, in surrogazione del defunto Luigi Garofalo;

Martinez Enrico, copista, con lo stipendio di lire 700, nominato copista, con lo stipendio annuo di lire 800, in surrogazione di Carlo Malerba, promosso a sottoarchivista;

Alonzo Mario, nominato copista, con lo stipendio annuo di lire 700, in surrogazione di Enrico Martinez, nominato copista a lire 800.

Con R. decreto del 9 marzo 1884:

Aguglia Pirrone Agostino, notaro, residente nel comune di Termini Imerese, è nominato conservatore e tesoriere di quell'Archivio notarile distrettuale, con l'annuo stipendio di lire 1200, ed a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 100.

Con R. decreto del 13 marzo 1884:

Cugusi Michele, notaro, residente nel comune di Cagliari, che con R. decreto 21 giugno 1881 venne nominato conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile distrettuale di quella città, è autorizzato a continuare l'esercizio del notariato, ai termini del 1° capoverso dell'articolo 88 della legge.

Con R. decreto del 20 marzo 1884:

Alvisi Luigi, notaro, residente nel comune di Imola, è nominato conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Imola, distretto di Bologna, con l'annuo stipendio di lire 1200, ed a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita di lire 100.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1884 venne approvata la seguente disposizione fatta dal Consiglio notarile di Chiavari nel personale subalterno di quell'Archivio notarile distrettuale:

Calcagno Agostino, nominato copista, con l'annno stipendio di lire 500.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione del cavo sottomarino fra Maldonado e Montevideo (Uruguay).

I telegrammi fra questi due punti sono spediti con vapori speciali quotidiani, per cui i ritardi sono poco importanti.

Roma, il 11 aprile 1884.

IL PRIMO PRESIDENTE
della Corte d'appello degli Abruzzi

Visto l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, approvato con R. decreto 10 dicembre stesso anno, n. 1103, e la tabella annessa al R. decreto 6 dicembre 1883;

Sentito l'illustrissimo procuratore generale,

Decreta:

Nei giorni 13 e 14 del prossimo venturo mese di maggio, presso i Comitati di Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Solmona e Teramo, si terranno gli esami di alunni di cancelleria e segreteria per sei posti vacanti in Aquila, Avezzano, Barisciano, Chieti, Montereale e Sussa.

Gli aspiranti dovranno presentare le rispettive domande corredate dai documenti richiesti con i numeri 1 all'8 dell'articolo 107 del citato regolamento ai presidenti di quei Tribunali, sino a tutto il giorno 27 del corrente mese di aprile.

Dato ad Aquila, addì 2 aprile 1884.

Il primo Presidente: Cipolla.
Il Segretario: V. D'Argenzia.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il grande discorso pronunziato lunedì sera alla Camera dei comuni dal signor Gladstone, in appoggio del « Franchise bill » o progetto di riforma elettorale può riassumersi così:

Dopo avere combattuti gli attacchi dell'opposizione, il primo ministro disse che, se l'opposizione desidera di non vedere rinnovarsi la violenta agitazione popolare che fu veduta nel 1866 in favore della riforma elettorale, essa non deve insistere soverchiamente sull'argomento che una tale riforma non è in questo momento chiesta con sufficiente insistenza dal popolo. Quanto all'Irlanda il governo è risoluto di essere giusto verso di essa.

Espose poi il signor Gladstone le ragioni per le quali il gabinetto non crede indispensabile di far decidere dal medesimo Parlamento anche la questione della « redistribution » dei Collegi e quelle dell'allargamento della base del suffragio. È noto che la simultaneità delle due riforme forma l'argomento principalissimo degli oppositori del *bill.*

Tuttavia il signor Gladstone ha dichiarato essere intenzione del governo di sottoporre alle Camere anche la questione delle modificazioni delle circoscrizioni elettorali.

Il signor Gladstone terminò dicendo di non credere che il numero dei rappresentanti d'Irlanda debba essere ridotto.

Il signor Goschen, il quale, sebbene liberale, è contrario al progetto in discussione, si provò a confutare il discorso del signor Gladstone. Ma non riuscì nel suo intento, perchè il *bill* fu votato in seconda lettura con 340 voti contro 210, cioè con 110 voti di maggioranza.

Al Senato francese fu discusso, nella seduta dell'8 corrente, il progetto di legge sulla convenzione finanziaria col bey di Tunisi.

Prese la parola il signor De Broglie, non per combattere, come egli disse, il progetto, ma per ispiegare il perchè coloro stessi a cui il progetto ispira poca fiducia, esitino ad opporsi a che sia approvato.

« Non ho mai negato, proseguì l'oratore, i vantaggi che deriveranno, per la Reggenza, dall'occupazione francese, ma io persisto a credere che per noi ne risulteranno dei gravi inconvenienti. La nostra dominazione vi è indebolita, anzichè assodata. Noi perdiamo diventando limitrofi della Porta. Insomma io credo che il trattato del Bardo con-

tenga molte disposizioni oscure, sorgente di numerose difficoltà.

« Ho già reclamato contro il sistema che consiste a impegnare anticipatamente il Parlamento. È impossibile oggi ignorare che vi sono dei fatti compiuti e dei trattati, e che l'abbandono di Tunisi sarebbe un'umiliazione nazionale.

« La minoranza ha fatto il suo dovere sciogliendosi da ogni responsabilità. Essa oggi non deve impedire arbitrariamente le soluzioni proposte. Epperò accettiamo con rassegnazione e tristezza la convenzione che ci fu presentata. D'altronde io aveva preveduto quest'annessione del debito tunisino al debito francese fin dal giorno in cui fu firmato il trattato del Bardo.

« Nel 1881 il governo negava ogni intenzione di garantire il debito della Tunisia innanzi alla Camera ed innanzi al Senato. Malgrado questa denegazione, io sono rimasto incredulo. La preoccupazione pubblica era a quell'epoca che un giorno si potesse mettere sullo stesso piede il debito tunisino ed il debito francese. Malgrado le smentite del governo, sono rimasto adunque incredulo, perocchè per me la garanzia del debito tunisino risultava fatalmente dai termini del trattato del Bardo.

« Del resto questa mia convinzione era pure divisa dai creditori della Tunisia, come lo prova il costante rialzo dei fondi tunisini. Epperò, giacchè bisogna vuotare il calice, io penso che valga meglio finirla presto.

« Esaminiamo l'avvenire. Tre anni or sono, il bilancio tunisino aveva un *deficit* di più di due milioni. Ci si dice che il *deficit* è colmato oggi da maggiori introiti, ma voi sapete che i maggiori introiti hanno per conseguenza delle nuove spese.

« La Camera ha deciso, è vero, che ogni imprestito del bey dovrà essere approvato dal Parlamento. Ciò non mi soddisfa, però che da molti anni non si contraggono imprestiti che quando il debito esiste e quando sono inevitabili. Ciò che accresce i miei timori è la creazione di una Banca di emissione. Si dice che essa avrà l'unico scopo di fornire al bey delle risorse di tesoreria. Ebbene, è in questo modo che si costituiscono i debiti galleggianti che poi bisogna consolidare.

« Io vorrei che si rinunziasse all'abitudine di dire, la vigilia, il contrario di ciò che si dirà il domani. »

Il presidente del Consiglio, signor Ferry rispose: « Il duca de Broglie vota il progetto facendo degli epigrammi, ma lo vota, esso ci fa pagare il suo concorso con delle censure; ma, in somma, non vi sono divergenze sulla sostanza. Le previsioni tanto funeste del signor de Broglie non si sono avverate, voi lo sapete, nè dal punto di vista militare nè da quello finanziario. Oggidì ciò a cui miriamo colla nostra garanzia, è la conversione del debito tunisino. Noi non operiamo per favorire i creditori del bey, ma per servire gli interessi francesi. »

Dopo una breve replica del duca de Broglie il progetto è stato approvato e il Senato si è prorogato al 20 maggio.

Riproduciamo dall'ufficiale *Reichsanzeiger* la parte essenziale della dichiarazione fatta dal rappresentante di Prussia al Consiglio federale, nella seduta in cui quest'ultimo s'è occupato della creazione di un ministero responsabile dell'impero tedesco, creazione che figura nel programma del partito liberale del Reichstag.

« La formazione di un ministero responsabile dell'impero tedesco — così il rappresentante di Prussia — non sarebbe possibile che a detrimento dei diritti esercitati dai governi federali. I diritti essenziali degli Stati confederati verrebbero assorbiti da un ministero dell'impero, la cui azione sarebbe subordinata alla influenza delle mutevoli maggioranze del Parlamento, giacchè un tale ministero sarebbe responsabile.

« Non si sbaglierà ravvisando in questa proposta del partito liberale un tentativo diretto a subordinare i poteri del governo alle risoluzioni della maggioranza del Reichstag.

« Il governo reale di Prussia vedrebbe in tale spostamento del centro di gravità dei poteri governativi un grave pericolo per la nuova unione della Germania. Se anche col mezzo degli attuali partiti parlamentari fosse possibile di formare una stabile maggioranza, il governo regio considererebbe sempre la ricostituzione del regime parlamentare come un principio certo della abolizione e della dissoluzione dell'impero tedesco.

« La direzione di un gran popolo affidata alla maggioranza di una assemblea uscita da uno scrutinio elettorale è inseparabile dai pericoli ai quali, come la storia insegna, si trova esposto qualunque Stato basato sul sistema elettivo. Il potere esercitato dal Parlamento che emana dal suffragio universale presenta gli stessi pericoli di quelli che subordinano l'interesse del paese agli interessi elettorali, pericoli che condussero sempre gli Stati elettivi alla loro decadenza e alla loro rovina.

« Pertanto l'idea della creazione di un ministero responsabile dell'impero, ove essa venga presentata, non come semplice proposta, ma come proposta legislativa, il che avvenne già nel 1869 e nel 1878, deve essere combattuta nel Parlamento e nelle elezioni, per l'interesse dell'impero, della sua sicurezza e della sua esistenza, prima perchè essa non può effettuarsi senza compromettere i diritti convenzionali dei membri della Confederazione e senza che si attenti alla sicurezza dei trattati sui quali la Confederazione riposa, e poi perchè essa costituisce un modo di spostare il centro di gravità del governo dell'impero per effetto delle maggioranze mutevoli del Reichstag, ed, in ultimo, perchè se questo spostamento avvenisse, la conseguenza che, secondo il governo, ne deriverebbe, sarebbe quella di dissolvere l'unità tedesca. »

Il telegrafo annunziò già che il Consiglio federale aderì unanimemente a questa dichiarazione.

Nella medesima seduta il Consiglio rinviò alle Commissioni competenti la domanda della città di Brema per la sua incorporazione nel territorio doganale dell'impero.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CANNES, 11. — È morto il celebre chimico Dumas.

LONDRA, 11. — Childers si recherà a San Remo.

CAIRO, 11. — Gli insorti assediano Shendy; parte della guarnigione di Berber si reca a soccorrere gli assediati.

PARIGI, 11. — Fu proibito l'ingresso in Francia del giornale ginevrino l'*Explosion*.

WASHINGTON, 11. — Il Senato approvò la proposta di riconoscere la Società internazionale africana come la potenza principale nel Congo.

NEW-YORK, 11. — Parecchi rivoltosi si unirono ai filibustieri sbarcati a Cuba e si internarono nell'isola, formando una banda di parecchie centinaia d'uomini. Il governatore domandò a Madrid che gli si mandi un rinforzo di truppe.

NEW-YORX, 11. — Notizie provenienti da Haiti, per la via dell'Avana, affermano essere giunto il 20 marzo a Porto-Principe il trasporto italiano *Conte di Cavour*, per domandare una riparazione al governo di quella repubblica in seguito all'esecuzione di due insorti, arrestati a bordo di una barca italiana a Petit-Goave, e quindi fucilati.

NEW-YORK, 11. — Notizie dirette di Porto-Principe smentiscono che il piroscafo italiano *Conte di Cavour*, ivi giunto tre settimane fa, avesse incarico di chiedere riparazione per la supposta fucilazione di due insorti catturati a bordo di un legno italiano.

Due insorti furono, in occasione della rivolta di Petit-Goave, due mesi or sono, presi a bordo del legno mercantile italiano *Carmagnola*, ma vennero tosto liberati in seguito agli uffici del R. agente consolare.

CAIRO, 11. — I rappresentanti di Germania e di Austria-Ungheria diressero al governo egiziano una nota identica, simile a quella consegnata dalla Francia e dall'Italia, domandando il pagamento delle indennità.

SHANGAI, 11. — È scoppiata una crisi in seno al governo chinese, causa gli affari del Tonchino.

L'imperatrice degradò pubblicamente cinque membri del Consiglio, compreso il principe King, per negligenza e mancanza di energia.

PARIGI, 11. — Il *Télégraphe* crede sapere che i ministri e tutti i membri importanti della Corte annamita abbandonarono Hué e trasportarono la sede reale e del governo nella provincia di Thang-Hoa, per sottrarsi all'influenza francese.

Il rappresentante francese troverebbesi in presenza di funzionari subalterni.

PARIGI, 11. — Il *Temps* ha da Londra:

« Gli Hovas ricevettero recentemente armi, munizioni ed istruttori europei. Essi si fortificano intorno a Tamatava. I missionari metodisti li incoraggiano a resistere contro i francesi. »

LONDRA, 11. — Il romanziere Carlo Read è morto.

NOTIZIE DIVERSE

Scoperte archeologiche. — Dall'ultimo *Bullettino* della Commissione archeologica comunale di Roma apprendiamo che dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1883, per cura della Commissione stessa, furono scoperti i seguenti oggetti di arte antica, che si conservano nel Campidoglio o nei magazzini comunali:

Quattro frammenti di pitture di pareti.

Un pavimento di musaico a tasselli bianchi e neri, di mediocre lavoro, e parte di un pavimento di mosaico a colori, in piccoli tasselli, e di lavoro accurato.

Sette statue, cioè: una di Giove Serapide, minore del vero; una di donna isiaca, con la testa velata; una statua muliebre acefala; una sfinge di basalto, di fine lavoro; due di cinocefali, seduti sulle gambe posteriori, ed una di coccodrillo in granito rosso, mancante di una parte della bocca.

Una testa di Fauno, coronata di pino, di buon lavoro; una testa di ministro mitriaco; cinque teste muliebri ed un busto acefalo, clamidato.

Nove bassorilievi più o meno pregevoli, e dieci pezzi di scultura in osso ed avorio, fra i quali va distinto un busto di figura giovanile con lunghi capelli inanellati.

Tre oggetti d'oro, fra i quali v'ha una laminetta con iscrizione votiva alla Bona Dea; un anello, composto di molte fila di argento ossidato; sessantuno oggetti di bronzo; quattro oggetti di piombo, di cui il più notevole è un vaso, di forma cilindrica, con il suo coperchio; quattro oggetti di ferro, cioè tre frammenti d'armi ed un vasetto; 674 monete diverse, vale a dire, dieci pezzi di *aes grave* romano, una moneta imperiale d'oro, tre monete imperiali d'argento e 660 monete imperiali di bronzo; ventidue oggetti di terracotta fra figure, olle, lucerne di varie forme e grandezza, coppe e vasi; due piccoli unguentari di vetro ossidato ed una placca di vetro di forma quadrilunga; sei frammenti architettonici, fra i quali v'ha un obelisco di granito orientale, con geroglifici; e 14 iscrizioni pagane intere e 21 frammenti di iscrizioni.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 11 aprile

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	13,9	5,2
Domodossola	1/2 coperto	—	12,9	3,6
Milano	sereno	—	14,9	7,0
Verona	coperto	—	17,6	6,5
Venezia	piovoso	—	14,7	12,4
Torino	1/2 coperto	—	13,5	6,7
Alessandria	nebbioso	—	15,5	1,7
Parma	1/2 coperto	—	15,4	8,0
Modena	piovoso	—	17,3	8,1
Genova	sereno	legg. mosso	14,3	11,5
Forlì	1/2 coperto	—	15,6	8,8
Pesaro	1/4 coperto	calmo	14,6	8,5
Porto Maurizio	sereno	tranquillo	17,2	9,3
Firenze	coperto	—	17,2	10,5
Urbino	1/2 coperto	—	14,0	8,0
Ancona	3/4 coperto	tranquillo	16,0	10,5
Livorno	nebbioso	mosso	17,5	12,3
Perugia	coperto	—	15,6	7,2
Camerino	3/4 coperto	—	13,5	6,2
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	11,5	10,9
Chieti	sereno	—	12,8	6,5
Aquila	1/4 coperto	—	14,3	4,3
Roma	1/2 coperto	—	17,8	6,0
Agnone	sereno	—	10,9	4,5
Foggia	sereno	—	15,5	7,3
Bari	sereno	calmo	—	—
Napoli	3/4 coperto	calmo	13,9	9,5
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	10,0	5,9
Lecce	1/4 coperto	—	19,4	12,1
Cosenza	1/2 coperto	—	18,6	7,6
Cagliari	sereno	calmo	17,5	10,0
Tiriolo	coperto	—	14,5	6,7
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	18,8	13,4
Palermo	coperto	calmo	19,9	11,3
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	19,9	12,5
Caltanissetta	coperto	—	15,5	7,7
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	19,4	12,5
Siracusa	coperto	calmo	19,4	14,1

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 11 aprile 1884.

In Europa pressione piuttosto irregolare, alquanto bassa al nord d'Italia. Ebridi, Mosca 765.

In Italia nelle 24 ore pioggierelle in moltissime stazioni; temporali al nord; barometro sensibilmente disceso al nord e centro; temperatura variata poco.

Stamane cielo misto; venti generalmente deboli intorno al ponente; depressione sull'alta Italia; barometro variabile da 754 a 760 da Genova a Malta.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: tempo cattivo sull'Italia superiore; venti abbastanza forti a forti intorno al ponente, settentrionali nell'alta Italia, con qualche nevicata ai monti; mare agitato lungo le coste orientali.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

11 APRILE 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

Barometro a mezzodì 757,4.
Termometro centigrado: massimo 15,8 — minimo 6,0.
Umidità media del giorno: relativa 74 — assoluta 8,23.
Vento dominante: meridionale fresco.
Stato del cielo: sole fra nubi burrascose, nembi di pioggia e vento nelle ore antimeridiane.
Pioggia in 24 ore mm. 3,3.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 11 aprile 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	94 70	—	94 70	94 75	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	94 70	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	93 45	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	97 10	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	441 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	995 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	590 »	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	—	—	494 »	—	494 »	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	—	—	584 »	—	584 »	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	465 50	—	465 50	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	491 »	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	906 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	550 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	—	—	—	—	—	1440 »	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	579 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	426 »	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 17 ½
	Parigi	chèques	—	—	—
2 ½ 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 05
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 ½ 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 94 77 ½, 75 72 ½ fine corr.
Banca Generale 590 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1440 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 426 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 10 aprile 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 94 457.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 92 287.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 56 406.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 55 160.

V. TROCCHI, *presidente.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA per l'acquisto di chilogrammi 120,000 a 130,000 di tabacco in foglia Albania umida *da consegnarsi franchi di spese nella Manifattura dei tabacchi in Venezia nei mesi di maggio e giugno del futuro anno 1885.*

Si fa noto che nel giorno 10 del mese di maggio 1884, alle ore 2 pomeridiane precise, avrà luogo presso la Direzione generale delle gabelle un primo pubblico incanto, mediante offerte segrete, per l'appalto della fornitura di chilogrammi 120,000 a 130,000 di tabacco in foglia *Albania umida*, da consegnarsi franchi di spese nella manifattura dei tabacchi in Venezia nei mesi di maggio e giugno del futuro anno 1885.

Il tabacco dovrà essere del raccolto 1884, pienamente adatto alla fabbricazione dei rapati, di eccellente qualità, non aver sofferto mediante l'umettazione, maturo, puro, ed un quarto almeno di esso dovrà possedere un aroma mellifluo. Quel tabacco che non possedesse perfettamente le accennate caratteristiche, ma che dall'Amministrazione venisse riconosciuto utile per la fabbricazione, verrà accettato in seconda qualità fino alla quarta parte della totale quantità da fornirsi.

Se il raccolto venisse a mancare in tutto od in parte, salvo le debite prove e giustificazioni ai termini di legge, il fornitore avrà facoltà di somministrare la rimanenza o la totalità della fornitura sul raccolto del successivo anno 1885; ed in tal caso la consegna verrà prorogata ai mesi di maggio e giugno 1886.

Tutte le altre condizioni dell'appalto sono indicate in apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, non che presso la manifattura dei tabacchi in Roma, le Intendenze di finanza di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia.

L'appalto sarà tenuto con le norme e colle formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

I concorrenti all'asta dovranno presentare, nell'ora e giorno suindicati, in piego suggellato, al funzionario incaricato di presiedere l'incanto presso la Direzione generale delle gabelle le loro offerte in iscritto, le quali per esser valide devono:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;
3. Essere garantite mediante il deposito in una delle Tesorerie del Regno della somma non inferiore al dieci per cento del valore della fornitura, in numerario, in vaglia o in buoni del Tesoro, oppure in rendita pubblica italiana al portatore, che sarà calcolata al corso medio dei listini della Borsa di Roma della settimana anteriore a quella in cui avrà luogo l'incanto.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, e riferentisi ad offerte di altri aspiranti, oppure fatte per persona da dichiararsi, si riterranno come non presentate.

L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato, seduta stante, a favore di quell'offerente che avrà richiesto un prezzo minore, sempreché questo prezzo sia inferiore, o almeno eguale, a quello portato dalla scheda segreta ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli offerenti, eccettuato quello del deliberatario che sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso verso l'Amministrazione.

Con successivo avviso sarà indicato il perentorio termine (fatali) entro il quale saranno ammesse offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria.

Tutte indistintamente le spese di asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Roma, li 5 aprile 1884.

Dalla Direzione generale delle gabelle
Il Direttore capo della Divisione VIII: A. FRANCIOSINI.

Offerta.

« Io sottoscritto, avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel capitolato d'oneri stabilito per la fornitura di chilogrammi 120,000 a 130,000 di tabacco in foglia *Albania umida*, nonchè nell'avviso d'asta in data 5 aprile 1884, pubblicato dalla Direzione generale delle gabelle, mi obbligo di somministrare all'Amministrazione predetta la indicata quantità di tabacco in foglia *Albania umida*, conforme alle caratteristiche indicate nel suddetto capitolato d'oneri, al prezzo per ogni quintale metrico netto di lire (*tanto in cifre, quanto in lettere*) pel tabacco di prima qualità, e di lire pel tabacco di seconda qualità, posto franco di spese nella Manifattura dei tabacchi in Venezia, assoggettandomi a tutte le condizioni fissate dall'avviso e capitolato suddetti.

« Unisco i documenti richiesti dall'avviso d'asta.

« Il sottoscritto N. N. » (Nome, cognome dell'offerente e suo domicilio eletto in Roma).

Al di fuori dell'offerta: « Offerta per fornitura di tabacco *Albania umida.* »

2092

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA MINERARIA
delle Capanne Vecchie e Poggio Bindo

SEDE IN FIRENZE

Capitale versato lire 1,245,804.

Il sottoscritto invita i signori azionisti ad intervenire all'adunanza generale ordinaria, che avrà luogo la mattina di mercoledì 28 maggio p. f., alle ore 10 precise, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del rapporto dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 settembre 1883;
3. Deliberazione circa alla erogazione degli utili;
4. Onorario ai sindaci;
5. Determinazione della cauzione da prestarsi dagli attuali consiglieri di amministrazione nel caso che fossero nell'anno corrente o nei successivi sorteggiati e rieletti, in deroga dell'art. 123 del Codice di commercio, ed in applicazione dell'art. 5 delle disposizioni transitorie e degli statuti sociali;
6. Estrazione a sorte di due consiglieri;
7. Nomina di tre sindaci e due supplenti.

I signori azionisti potranno depositare i loro titoli tre giorni innanzi l'adunanza, e così fino a sabato 24 maggio p. f., dalle ore 9 ant. alle 4 pom., presso i signori Schmitz e Turri, cassieri della Società, via del Proconsolo, n. 10, per ritirare le corrispondenti carte di ammissione, sulle quali sarà indicato il locale destinato per l'adunanza stessa.

Firenze, li 31 marzo 1884.

1895 *Il Gerente*: GIUSEPPE MARTINETTI.

P. G. N. 17879.

S. P. Q. R.

Avviso per l'appalto del teatro Apollo.

In seguito alla deliberazione del Consiglio comunale di Roma, in data del 21 marzo ultimo scorso, con la quale si è stabilito di procedere all'appalto del teatro Apollo per un triennio, a datare dalla stagione teatrale 1884-1885, col concorso di lire 190,000 annue da parte del comune nelle spese di agibilità, l'Amministrazione comunale, nell'intendimento di concedere l'appalto stesso per mezzo di trattativa privata, salvo le autorizzazioni ch'è necessario ottenere a forma di legge, ad un impresario riconosciuto idoneo sotto ogni aspetto, fa noto al pubblico che tutti coloro i quali intendano concorrere all'appalto, in base al capitolato, che sarà ostensibile dal giorno 15 al 25 corrente mese nella segreteria generale del comune, potranno inviare le loro dimande al municipio di Roma dalla data del presente avviso fino al 25 suddetto, affinchè possa essere scelta la offerta migliore per addivenirsi alla concessione dell'appalto.

L'Amministrazione municipale si riserverà ampia libertà d'apprezzamento e di scelta, nell'interesse del pubblico, senza ritenersi impegnata verso alcun richiedente.

Le condizioni principali dell'appalto sono le seguenti:

1. L'appalto avrà luogo per un triennio, ossia per le stagioni teatrali 1884-85, 1885-86, 1886-87.
2. Le rappresentazioni per ogni stagione non potranno essere meno di sessanta.
3. Ogni stagione comincerà col 26 dicembre e terminerà con l'aprile susseguente.
4. L'Amministrazione comunale corrisponderà all'impresario del teatro lire 190,000 per ogni stagione del triennio.
5. Il maestro concertatore primario e direttore dell'orchestra sarà nominato dal Comune e pagato sulla detta somma di lire 190,000.
6. Ogni concorrente dovrà presentare un progetto particolareggiato, coi titoli delle opere e coi nomi dei principali artisti coi quali egli potrebbe fare agire il teatro, ed esibire certificati comprovanti la sua buona condotta morale e la sua idoneità. Fra questi sarà necessario che siano compresi almeno due documenti che concernano le due ultime stagioni dirette in principali teatri italiani o stranieri.
7. L'Amministrazione comunale esigerà dall'impresario, col quale crederà d'aprire trattative, una formale dichiarazione, dalla quale risulti ch'egli non ha impegni o vincoli esclusivi d'interessi con una sola Casa editrice di musica, i quali gli impediscano di formare il repertorio del teatro in modo esteso e variato, e che quindi egli si troverà in grado di far rappresentare spartiti appartenenti alle diverse Case editrici più note in Italia e all'estero. Ove sia dimostrato che l'impresario non abbia effettivamente una tale libertà d'azione potrà farsi anche luogo, a giudizio del sindaco, alla rescissione del contratto d'appalto.
8. L'impresario prescelto, a garanzia degli obblighi assunti, depositerà, all'atto della stipulazione del contratto, nella cassa comunale, lire 2500 di rendita in cartelle dello Stato al portatore, da restituirglisi soltanto al termine dell'appalto.
9. L'Amministrazione comunale avrà piena facoltà di vigilare affinchè l'impresario osservi gli obblighi contrattuali.

Roma, dal Campidoglio, il 9 aprile 1884.

2090 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO per l'acquisto di quattordici milioni di spagnolette estere occorrenti al monopolio dello Stato.

È aperto un pubblico concorso per la somministrazione di 14,000,000 spagnolette estere, le quali dovranno essere fornite nel seguente assortimento:

2 specie di spagnolette	qualità superiore,	N°	50,000
4 idem	prima qualità	»	350,000
4 idem	seconda qualità	»	2,000,000
4 idem	terza qualità	»	11,600,000
		N°	14,000,000

La consegna delle spagnolette dovrà essere fatta a spese e rischio del fornitore, nella Manifattura dei tabacchi in Roma, dal 1° luglio 1884 al 1° gennaio 1885, mensualmente per sesti della quantità totale proporzionalmente per specie e qualità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare l'epoca e la quantità mensuale delle consegne, dandone preavviso un mese innanzi al fornitore.

Si riserva pure la facoltà di chiedere in più od in meno di ogni specie della stessa quantità di spagnolette, fino al 50 per cento, corrispondendo, bene inteso, il prezzo contrattuale delle relative specie, e procurando che la minore quantità richiesta per una determinata specie sia compensata da maggiore quantità dell'altra, o viceversa. Si riserva inoltre la facoltà di diminuire la provvista totale di ogni qualità di un 20 per cento, senza che per ciò competa al fornitore diritto alcuno a compensi o indennità.

Gli aspiranti a questa fornitura presenteranno propri campioni, suddivisi per ogni categoria di qualità nel modo preindicato; quali campioni dovranno essere fatti pervenire alla Direzione generale delle gabelle, insieme alle rispettive offerte, in piego suggellato, entro il giorno 20 del mese di maggio 1884.

Ogni campione dovrà essere rappresentato da n. 50 spagnolette di ciascuna specie.

Le spagnolette con o senza bocchino dovranno essere del diametro da 6 a 9 millimetri, e della lunghezza (non compreso il bocchino) da 60 a 80 millimetri.

Le offerte per esser valide devono:

1. Essere estese su carta da bollo di una lira;
2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;
3. Essere garantite mediante il deposito in una delle Tesorerie del Regno della somma non inferiore al dieci per cento del valore della fornitura, in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, oppure in rendita pubblica italiana al portatore che sarà calcolata al corso medio dei listini della Borsa di Roma della settimana anteriore a quella in cui sarà stato eseguito il deposito stesso.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, oppure fatte per persona da nominare, si considereranno come non presentate.

Le offerte potranno essere generali per tutta la intera fornitura o parziali per la fornitura delle spagnolette comprese in una o più categorie di qualità.

Nel caso di offerte per la intera fornitura o per alcune categorie di qualità, dovrà essere dichiarato nella offerta stessa, se l'offerente intende vincolata l'accettazione alla totalità della offerta, oppure separatamente per ogni categoria di qualità.

L'Amministrazione, entro il termine di un mese da quello fissato come sopra pel ricevimento delle offerte, farà conoscere ai singoli offerenti le determinazioni che saranno state prese in ordine alle rispettive offerte, con partecipazione al loro domicilio eletto in Roma.

L'aggiudicazione della fornitura, sia parziale sia totale, avrà luogo a favore di quello o quelli offerenti, che abbiano presentato campioni di prodotti con le suindicate dimensioni, i quali per la specie, il gusto e l'aroma del tabacco e per la loro confezione corrispondano al grado di bontà che si richiede in commercio per le spagnolette di qualità superiore, prima, seconda e terza; che il prezzo medio richiesto per ogni categoria di qualità e per ogni mille spagnolette sia inferiore od eguale al corrispondente massimo prezzo prestabilito dalla Amministrazione, ed infine che il prezzo medesimo, dato egual grado di bontà della merce, sia inferiore a quello degli altri offerenti.

Il prezzo massimo medio fissato dall'Amministrazione per ogni categoria di qualità è il seguente:

Qualità superiore per mille spagnolette	......	L.	67
1ª qualità	id.	»	40
2ª id.	id.	»	22
3ª id	id.	»	11

La quantità totale di ogni categoria di qualità è ripartita nel numero delle specie rispettive, per modo che la qualità superiore di n. 50,000 spagnolette s'intende distinta in 25,000 per ognuna delle due specie; la prima qualità di n. 350,000 in n. 87,500 per ognuna delle quattro specie, e così di seguito.

Avvenuta l'aggiudicazione, saranno restituiti i depositi agli offerenti, eccettuato quello dell'aggiudicatario, che sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso verso l'Amministrazione.

Tutte le altre condizioni del concorso e per la esecuzione della fornitura sono indicate in apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, nonchè presso la Manifattura dei tabacchi in Roma, Intendenze di finanza di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, e Consolati d'Italia a Salonicco, Cavalla, Cairo, Alessandria d'Egitto, Odessa, Pietroburgo, Trieste, Dresda, Ginevra e Costantinopoli.

Tutte indistintamente le spese di asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Roma, addì 1° aprile 1884.

Dalla Direzione generale delle gabelle

Il Direttore capo della Divisione VIII: A. FRANCIOSINI.

Offerta.

« Io sottoscritto, avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel capitolato d'oneri stabilito per la fornitura di spagnolette estere, nonchè nell'avviso di concorso in data 1° aprile 1884, pubblicato dalla Direzione generale delle gabelle, mi obbligo di somministrare all'Amministrazione predetta n. spagnolette di qualità superiore, al prezzo di lire per ogni mille della specie *A*; lire per ogni mille della specie *B*; lire e così in media giusta le proporzioni delle dette specie al prezzo di lire per mille; n. spagnolette di prima qualità (e così di seguito) conformi ai relativi campioni da me presentati all'Amministrazione, poste franche di spese nella Manifattura dei tabacchi in Roma, assoggettandomi a tutte le condizioni fissate dall'avviso e capitolato suddetti.

« Il sottoscritto N. N. » (Nome, cognome dell'offerente e suo domicilio eletto in Roma).

Al di fuori dell'offerta: « Offerta per fornitura di spagnolette estere. » 2093

Regia Prefettura di Girgenti

AVVISO D'ASTA *per ultimo incanto.*

Essendo state presentate, in tempo utile, offerte di miglioramento in grado di ventesimo, alle ore 10 ant. del 28 aprile corrente mese, in una delle sale di questa Prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto della provincia, o di chi per esso, si procederà col metodo della candela vergine, all'ultimo incanto per lo

Appalto delle opere di sistemazione occorrenti nel primo e secondo tronco della strada provinciale n. 66, da Palma Montechiaro per Licata a Terranova, compresi suddetti tronchi fra l'abitato di Licata ed il confine della provincia, della lunghezza complessiva di metri 9381 07, in base alla somma di lire 68,995 58, cui ora l'appalto trovasi ridotto.

Sono quindi invitati tutti coloro che vogliano attendere a detto appalto a presentarsi negli indicati giorno ed ora per fare i loro partiti in diminuzione della suaccennata somma di lire 68,995 58.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

L'impresa sarà deliberata al migliore offerente, anche col concorso di un solo oblatore.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale e capitolato speciale, entrambi in data del 15 ottobre 1883, visibili insieme agli altri atti del progetto presso questa Prefettura nelle ore di ufficio.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi sei a datare dal giorno della consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito di lire 800, quale cauzione provvisoria a garentigia dell'asta, avvertendo che non saranno accettati depositi in contanti od in altro modo.

All'atto della stipulazione del contratto dovranno altresì depositare la somma di lire 1500, ammontare approssimativo delle spese.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori.

La cauzione definitiva è fissata nella misura del decimo dell'importo netto dei lavori, e sarà prestata nei modi di legge.

La cauzione dovrà essere prestata ed il contratto sottoscritto entro il termine di dieci giorni dalla definitiva aggiudicazione, e nel contratto dovrà intervenire un supplente fideiussore, il quale assuma gli obblighi stabiliti all'art. 8 del capitolato generale.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Girgenti, 7 aprile 1884.

2047 *Il Segretario delegato*: LAURICELLA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

(N.° 11). DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA (2ª)

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 21 volgente, alle ore 2 pom., si procederà nell'ufficio di detta Direzione, sito in via Verona, n. 20, piano 2°, avanti il signor direttore, all'appalto della seguente provvista:

Frumento occorrente al Panificio militare di Alessandria.

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Rate di consegna	Ammontare della cauzione per ogni lotto
	Qualità	Quantità in quintali		*Quintali*		
Nel Panificio militare di Alessandria.	Nostrale	4500	45	100	3	L. 200

Modo d'introduzione — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nei locali dell'Amministrazione militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Tempo utile per la consegna — La consegna dovrà farsi in 3 rate, cioè: la 1ª nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del suo contratto; la 2ª in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 1ª rata; la 3ª parimenti in 10 giorni e coll'intervallo di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 2ª rata, e così nel termine complessivo di giorni 50.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di chilogrammi 76 per ogni ettolitro, di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete scritte e firmate su carta filogranata col bollo ordinario da una lira, e non su carta comune con marca da bollo.

Le schede dovranno essere presentate in buste chiuse con sigillo a ceralacca, altrimenti non saranno accettate, e colla indicazione del casato e nome dell'offerente e del numero dei lotti per i quali intende di concorrere.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel proprio partito suggellato e firmato avrà offerto per ogni quintale di frumento un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 5 decorribili dalle ore 3 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse delle Tesorerie dello Stato in Alessandria, oppure in quelle delle città ove hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma come sopra stabilita per cauzione; tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello a ceralacca, che non siano stese su carta da bollo ordinario da lira una e che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare sopra indicate; ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate in ceralacca al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè di registro, di segreteria, di carta bollata, di stampa, d'inserzioni ed altre relative, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Alessandria, li 10 aprile 1884.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: A. RICCI.

2083

MUNICIPIO DI AVELLINO

Avviso d'Asta *in seguito a miglioramento del ventesimo.*

Il sottoscritto segretario deduce a pubblica conoscenza, che essendosi dal sig. Ernesto Preziosi presentata offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione dei lavori della scuola enologica, seguita nel dì 15 decorso marzo, col ribasso di centesimi 10 per ogni 100 lire, a favore del signor Ferdinando de Rosa, sulla somma di lire 110 mila; nel giorno 6 del venturo mese di maggio, alle ore 11 ant., nella sala comunale, innanzi al Regio delegato, si riapriranno gli incanti, col sistema di candela vergine, per l'appalto di cui trattasi, sul prezzo che pel doppio ribasso avuto resta ridotto a lire 104,395 50, avvertendo che in mancanza di offerenti l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale si è riaperto l'incanto.

Avellino, 9 aprile 1884.

Visto — *Il Regio delegato*: RAMBELLI.

Il Segretario: A. DI SALVIA.

2027

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso d'Asta (N. 20).

Si fa noto che nel giorno 23 aprile 1884, alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Roma, in via del Quirinale, n. 11, p. 2°, avanti il signor direttore del Genio militare, a pubblico incanto, ed a partiti segreti, all'appalto seguente:

Esecuzione delle opere necessarie per il restauro e la sistemazione delle facciate e di alcuni locali al 1° piano della caserma S. Francesco in Velletri, per l'ammontare di lire 12,000, nel termine di giorni 180 (centottanta).

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli accorrenti all'asta dovranno fare le loro offerte, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento; epperciò scadranno al mezzodì del giorno 29 aprile 1884.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso una Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire milleducento (lire 1200) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito, ovvero fare detto deposito presso questa Direzione dalle ore 8 1/2 alle 10 antimeridiane del giorno dell'incanto.

Dovranno inoltre presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a due mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e corredati dei certificati suddetti prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, li 9 aprile 1884.

Per la Direzione
Il Segretario: C. V. MERLANI.

2052

CITTÀ DI SPEZIA

A mezzodì del 28 corrente si terrà il primo incanto, ad estinzione di candele, per l'appalto della costruzione di una tettoia metallica nella Piazza del Mercato, in base al progetto del 6 marzo prossimo passato, aprendo l'asta su lire 56,946.

I concorrenti depositeranno lire 5700 alla Cassa e lire 700 a mani del segretario.

I fatali scadranno a mezzodì del 13 maggio p. v.

Spezia, 10 aprile 1884.

2085 ROISECCO, *segretario*.

Regia Prefettura di Rovigo

Avviso.

Si rende noto che il deposito di lire 4000, indicato nel manifesto di provvisoria aggiudicazione dell'appalto delle forniture carcerarie in questa provincia, in data 1° corrente, n. 1600, devesi fare esclusivamente nella R. Tesoreria di Rovigo e non in altra del Regno, come nel medesimo è detto.

Rovigo, 8 aprile 1884.

2079 *Il Segretario delegato*: A. MAZZAROLLI.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso d'Asta (N. 21).

per nuovo incanto in seguito ad offerta fatta nei fatali.

Si fa di pubblica ragione, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 4 aprile 1884 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 24 marzo 1884 per la

Costruzione in Castel Sant'Angelo in Roma di due tettoie per il ricovero dei materiali di esercitazione, in consegna al 15° reggimento artiglieria, per l'ammontare di lire 20,000, nel termine di giorni 50 (cinquanta),

per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 1 30 per cento e di lire 13 per cento, residuasi il suo importare a lire 17,173 80.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, in via del Quirinale, n. 11, secondo piano, al nuovo incanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 11 antim. del giorno 19 aprile 1884, sulla base dei sopraindicati prezzo e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche vi sia una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso un'Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire 2000 (lire duemila) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, del valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito; ovvero fare detto deposito presso questa Direzione dalle ore 8 1/2 alle 10 ant. del giorno dell'incanto.

Dovranno inoltre presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a due mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e corredati dei certificati suddetti, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Roma, li 10 aprile 1884.

Per la Direzione
2087 *Il Segretario*: C. V. MERLANI.

Banca Artistico Operaia e Cassa di Risparmio

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

Sede in Roma, via Testa Spaccata, 26-A.

Avviso.

Abbiamo oggi presentato alla R. cancelleria del Tribunale di commercio di Roma il verbale dell'assemblea generale ordinaria della Banca Artistico Operaia e Cassa di Risparmio, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, via Testa Spaccata, 26 A, copia del bilancio 1883 e relazione dei sindaci, per la relativa registrazione a seconda delle prescrizioni del Codice di commercio.

Roma, 9 aprile 1884.

Banca Artistico-Operaia e Cassa di Risparmio
Il Direttore: S. MORICHINI.

Presentato addì 10 aprile 1884, ed inscritto al n. 84 reg. ordine, al n. 53 registrazione, ed al n. 18 reg. Società, vol. 1°, n. 53.

Roma, li 10 aprile 1884.

2074 *Il Vicecancelliere del Tribunale di commercio*: G. NERI.

BANCO DI ROMA

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Roma

Capitale versato lire 3,000,000.

Il sottoscritto direttore del Banco di Roma, con sede in Roma, via del Corso, num. 337, fa noto che in adempimento al disposto dell'articolo 179 del Codice di commercio, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio al 31 dicembre 1883 del banco suddetto insieme alle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindacatori ed allo estratto del processo verbale dell'assemblea generale degli azionisti, tenuta il 29 marzo 1884.

Roma, 8 aprile 1884.

Il Direttore: L. ROSELLINI.

Presentato addì 8 aprile 1884 ed inscritto al num. 78 reg.° ordine, al n. 49 registrazione, ed al num. 32 del 1883 reg.° Società, vol. 1°, n. 49.

Roma, li 8 aprile 1884.

2086 *Il Vicecancelliere del Tribunale di commercio*: G. NERI.

AVVISO.

Il sottoscritto consigliere delegato, direttore generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, che ha sede in Roma, in via del Corso, numero 374, fa noto che in adempimento al disposto dall'articolo 180 del vigente Codice di commercio, ha nel giorno d'oggi depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio della predetta Compagnia al 31 dicembre 1883, ed il verbale dell'assemblea generale ordinaria tenuta dagli azionisti della Compagnia medesima il 31 marzo ultimo scorso.

Roma, 9 aprile 1884.

E. SEGRÈ.

Presentato addì 9 aprile 1884 ed inscritto al n. 81 registro ordine, al numero 51 registrazione, ed al num. 25 del 1883 reg. Società, vol. 1°, n. 51.

Roma, li 9 aprile 1884.

Il vicecanc. del Trib. di commercio
2094 G. NERI.

AVVISO.

La Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia, in liquidazione, avente sede in Roma in via Due Macelli, n. 79, in adempimento al disposto dall'articolo 180 del vigente Codice di commercio, ha oggi depositato nella cancelleria del R. Tribunale di commercio di questa città, il bilancio al 31 dicembre 1883, unitamente alla relazione della Commissione di stralcio, e dei sindaci revisori dei conti, ed al processo verbale dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti, tenuta il 31 decorso marzo 1883.

Roma, 8 aprile 1884.

FERDINANDO RONCHETTI seg.

Presentato addì 8 aprile 1884, ed inscritto al n. 76 reg. ordine, al n. 47 registrazione, ed al n. 26 del 1883, reg. Società, vol. 1°, n. 47.

Roma, li 8 aprile 1884.

Il vicecanc. del Trib. di commercio
2073 G. NERI.

DIFFIDA.

Il sottoscritto dichiara che non riconoscerà giammai per valide le obbligazioni che sieno contratte da persone aventi bisogno di essere integrate dalla di lui autorizzazione.

Firenze, 23 marzo 1884.

2070 SAVERIO STROZZI ALAMANNI.

PRETURA TERZA DI ROMA.

Si rende noto che con atto 9 aprile 1884, il signor Sisca Tommaso, come procuratore speciale di Parisi Vincenzo, tutore della minorenne Vatalaro Luigia-Aurora, e nell'interesse di questa, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata da Vatalaro Alfonso, morto in Roma, li 10 dicembre 1883.

Roma, dalla suddetta Pretura, li 10 aprile 1884.

2088 Il vicecancelliere MONETA.

AVVISO.

La Società anonima per azioni al portatore, denominata *Società del Ponte di Ripetta*, autorizzata con decreto Reale dell'8 ottobre 1876, in adempimento al disposto dell'articolo 180 del vigente Codice di commercio, ha depositato nel giorno d'oggi nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio al 31 dicembre 1883, insieme alla relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenuta il 30 decorso marzo.

Roma, 8 aprile 1884.

PAOLO TOSSORE.

Presentato addì 8 aprile 1884, ed inscritto al n. 75 reg. ordine, al n. 46 registrazione, ed al n. 37 reg. Società del 1883, vol. 1°, n. 46.

Roma, li 8 aprile 1884.

Il vicecanc. del Trib. di commercio
2071 G. NERI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.